

COPIA



CITTA' DI FELTRE

Deliberazione n. 28
in data 29/04/2015

Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Prot. nr.

Data Prot. 08/05/2015

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Tributo per i servizi indivisibili TASI: approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore 17.10 nella Sede Municipale, previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è riunito il Consiglio comunale.

Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.

Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

- 1 PERENZIN Paolo
- 2 BELLUMAT Angelo
- 3 CAMPIGOTTO Cesare
- 4 CURTO Alberto
- 5 DALLA GASPERINA Alessandro
- 6 DALLA MARTA Ivan
- 7 DEL BIANCO Alessandro
- 8 FAORO Ezio
- 9 FONTANIVE Luca
- 10 LISE Ezio
- 11 MALACARNE Marcello
- 12 MENEGUZ Primo
- 13 SACCHET Manuel
- 14 SARTOR Riccardo
- 15 SIGNORETTI Gilberto
- 16 TRENTO Ennio
- 17 ZALLOT Giulio

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	
	X
	X
X	
12	5

Sono presenti gli assessori :

BELLUMAT Sabrina BONAN Valter PERCO Luciano ZATTA Adis .

Si dà atto che sono presenti il Dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Renato Degli Angeli ed i Revisori dei Conti, dott. Giovanni Argenti, dott. Christian De Bona e dott.ssa Paola Munerol.

Il **Presidente** comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse

- dall'annualità 2014, in base a quanto disposto dall'art.1 comma 639 Legge 147/2013 e ss.mm.ii. è istituita e trova applicazione la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'IMU (di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi (TA.RI. e TA.S.I.);
- l'art.1 comma 640 L.147/13 precisa che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- l'art.1 comma 676 L.147/13 stabilisce che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille . Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art.52 D.Lgs.446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- in base all'art.1 comma 683 L.147/13 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett.b) n.2 del comma 682 e con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;
- con Delibera Consiliare n.39 del 02/07/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della componente I.U.C. relativa al tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.);
- che, in linea con la vigente normativa in materia di bilancio annuale e triennale, è opportuno approvare le tariffe TA.S.I. riferite all'anno 2015;
- che contestualmente alle tariffe, vengono indicati (nell'allegato A) - ai sensi del già richiamato comma 683- anche i costi analitici previsti per i servizi indivisibili come richiamato nel regolamento TA.S.I. (art.6);

Riferimenti ad atti precedenti

- Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 26/02/2015 che approva le linee di indirizzo per il bilancio 2015;
- Delibera Consiliare n.39 del 02/07/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della componente I.U.C. relativa al tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.);

Motivazioni

Si ritiene di applicare la TASI solamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed assimilati, già esclusi da IMU, al fine di introitare una somma quantificata in € 1.600.000,00 a copertura dei servizi indivisibili individuati nell'allegato A).

Si ritiene inoltre di avvalersi della facoltà concessa anche per l'anno 2015 di applicare all'aliquota massima del 2,5 per mille, l'ammontare dello 0,8 per mille al fine di concedere detrazioni differenziate sulla base delle rendite catastali al fine di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; tale scelta ha anche risvolti perequativi per i contribuenti possessori di immobili con rendite più basse.

Inoltre per l'anno 2015, in via sperimentale, si intende applicare una agevolazione che tenga conto dell'ISEE del nucleo familiare.

Normativa/regolamenti di riferimento

- D.Lgs. n.446/97, art. 52;
- Legge 147/2013 che introduce la TASI e modifica l'IMU;
- L'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- L'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 (che prorogava al 28/2/2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali), del 13/02/2014 (che prorogava al 30/04/2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali), del 29/04/2014 (che prorogava al 31/07/2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali) e decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 che differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/05/2015;
- Ai sensi dell'art.193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00, così come novellato dall'art.1, comma 444, della Legge n.228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della Legge n.296/06 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre;
- Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla proposta di deliberazione;
- Art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 27/12/2012;
- Statuto comunale.

Pareri

SENTITA la competente Commissione consiliare in data 20 aprile 2015.

DELIBERA

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare per l'anno 2015 l'individuazione dell'elenco dei servizi indivisibili di cui all'allegato A) e le seguenti aliquote e detrazioni per la TASI – Tributo comunale sui Servizi Indivisibili:
 - **aliquota dello 3,30 per mille per l'abitazione principale** e relative pertinenze, come stabilito dalla normativa, con esclusione delle categorie A1, A8, A9 che restano soggette all'IMU;
 - **aliquota dello 3,30 per mille per le unità immobiliari** appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - **aliquota dello 3,30 per mille per i fabbricati di civile abitazione** destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - **aliquota dello 3,30 per mille per la casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - **aliquota dello 3,30 per mille a un unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - **aliquota dello 3,30 per mille per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 - **Aliquota dello 0,00 per mille** per gli immobili diversi da quelli dei precedenti punti;
- di stabilire l'eventuale quota a carico del soggetto occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 10% per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

DETRAZIONI

La detrazione deve essere divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto (analogamente a quanto previsto per l'IMU);

La rendita catastale di riferimento, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente.

- di stabilire le seguenti detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze, come sopra individuata, differenziate a seconda dell'importo della rendita:
 - rendita (somma abitazione principale e relative pertinenze) **fino ad euro 300,00** detrazione euro **130,00**;
 - rendita (somma abitazione principale e relative pertinenze) **da euro 300,01 e fino ad euro 400,00** detrazione euro **100,00**;
 - rendita (somma abitazione principale e relative pertinenze) **da euro 400,01 e fino ad euro 500,00** detrazione euro **70,00**;
 - rendita (somma abitazione principale e relative pertinenze) **da euro 500,01 nessuna detrazione.**

- di stabilire a favore dei proprietari di abitazione principale **il cui nucleo familiare come risultante in anagrafe** ha un ISEE inferiore o uguale ad euro 6.000,00 una ulteriore detrazione **di € 450,00**; l'anno di riferimento del calcolo ISEE è l'anno 2015;
- i proprietari dovranno presentare al Comune entro il 30 giugno 2016, la dichiarazione TASI accompagnata dalla dichiarazione ISEE del proprio nucleo familiare come risultante in anagrafe per l'anno 2015; qualora non fosse possibile presentare la dichiarazione ISEE per l'anno 2015 entro la data del 30/06/2016, fermo restando la scadenza del 30/06/2016 per la presentazione della dichiarazione TASI, la dichiarazione ISEE dovrà essere prodotta non appena a disposizione pena la decadenza dell'agevolazione.

- di stabilire a favore dei proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti ai quali l'apposita Commissione Medica dell' ULSS, di cui all'art.1 della L. 295/90, abbia riconosciuto la connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge n.104/92 una maggiorazione di detrazione di € 50,00 per ciascun soggetto;

- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;

- di incaricare il Responsabile del servizio finanziario a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione di questa delibera e di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

- di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile, con votazione separata e palese, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18/08/2000, nr.267.

Aperta la discussione intervengono:

Consiglieri: Dalla Gasperina, Malacarne, Perenzin.

Assessori: ---

come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Ad inizio discussione rientrano i consiglieri Lise e Signoretti (presenti nr. 14) e l'assessore Pelosio.

Terminata la discussione il **Presidente** pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

(Al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Curto, Meneguz e Trento: presenti nr. 14).

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti	N.	14	
Votanti	N.	11	
Favorevoli	N.	11	
Astenuti	N.	3	(Sartor, Signoretti e Zallot)

A P P R O V A

Quindi il **Presidente** pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti	N.	14	
Votanti	N.	11	
Favorevoli	N.	11	
Astenuti	N.	3	(Sartor, Signoretti e Zallot)

A P P R O V A

DALLA GASPERINA – presidente

Il Presidente propone una sospensione della seduta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese per alzata di mano:

Presenti	N.	14	
Votanti	N.	13	
Favorevoli	N.	13	
Astenuti	N.	1	(Signoretti)

A P P R O V A

La seduta viene sospesa alle ore 20.36.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data:

l'addetto:

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole

Feltre, li 21/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole

Feltre, li 21/04/2015

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta proposta di deliberazione con parere

Feltre, li

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DALLA GASPERINA Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Carli Daniela

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal **08/05/2015** al **23/05/2015**.

Feltre, li 08/05/2015

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal **08/05/2015**, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data **19/05/2015**.

IL SEGRETARIO
